



COMUNE DI MULAZZO

Provincia di Massa Carrara

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI SPAZI E LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE**

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione repubblicana, dalle leggi ed in particolare dal D. Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita del paese, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica.

E' comunque riconosciuta la possibilità a chiunque interessato, sia soggetto pubblico che privato di promuovere manifestazioni o eventi anche con finalità economiche-impresariali, nei locali comunali in disponibilità.

A tale scopo è apparso utile disciplinare attraverso un unico strumento normativo le condizioni e le modalità per la concessione in uso, temporaneo e non, di spazi e locali di proprietà comunale. L'adozione di uno specifico regolamento risponde a diverse esigenze oltre a quella principale sopra evidenziata, di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra cittadini valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico sia attraverso un utilizzo che generi utilità e servizi, sia attraverso una tariffazione che prevede la partecipazione dei diversi soggetti interessati, seppur in maniera differenziata, ai costi di manutenzione, gestione e funzionamento tradizionalmente a carico dell'Ente.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo e continuativo di locali e spazi di proprietà comunale, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente in quanto destinati all'assolvimento di funzioni istituzionali e/o di interesse pubblico-privato. Gli spazi e i locali sono i seguenti:

- a) Locali piano terra palazzo comunale
- b) Locale piano seminterrato Palazzo Comunale
- c) Sala Consigliare del Palazzo Comunale
- d) Biblioteca

L'Amministrazione comunale può concedere in uso locali e gli spazi sopra elencati per attività svolte da enti, associazioni, società, partiti, gruppi religiosi, onlus, gruppi locali e soggetti privati aventi finalità mirate allo sviluppo della vita sociale e civile e di aggregazione nel campo politico, sociale, assistenziale, culturale, educativo, scolastico, sportivo e ricreativo ed in particolare per:

- conferenze ed eventi culturali,
- riunioni,
- convegni,
- manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche,
- corsi di formazione,
- attività socio-ricreative e sportive,
- iniziative di promozione,
- esposizioni e mostre che abbiano rilevanza sia a livello cittadino che sovracomunale.
- manifestazioni diverse, anche di interesse commerciale, di vendita di giornali, riviste, periodici e altri generi, promossi da soggetti privati.

I locali al piano terreno del palazzo comunale potranno essere oggetto di affitto ad attività commerciali compatibili con la struttura.

Non è consentita la concessione per attività che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione.

Il Comune nel concedere l'uso temporaneo delle proprietà comunali garantisce il rispetto del principio della piena parità di accesso alle strutture comunali nonché della tutela dell'integrità del patrimonio comunale ed in particolare dei locali comunali concessi in uso.

I locali e gli spazi sono di norma concessi dietro corresponsione di una tariffa secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

Le attività programmate dal Comune, che presuppongano la disponibilità dei locali e degli spazi, hanno priorità su ogni altra attività per la quale soggetti terzi abbiano chiesto analoga disponibilità.

ARTICOLO 2- CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

Per uso temporaneo dei locali/spazi comunali si intende un uso dei locali stessi che si protragga per non più di 15 giornate all'anno, continuative ovvero parcellizzate nel corso dell'anno solare. Per giornata di utilizzo si intendono le frazioni di giornata - a partire da 1 ora di utilizzo – nelle quali i locali comunali sono occupati dai concessionari ivi compresi i tempi necessari ai preparativi, allestimenti, prove, pulizie, disallestimenti che si rendessero eventualmente necessari.

ARTICOLO 3 - CONCESSIONE IN USO “CONTINUATIVO” DEI LOCALI COMUNALI

Per gli utilizzi eccedenti i limiti temporali di cui sopra e qui definiti come “continuativi”, dovrà essere stipulata:

- a) un'apposita convenzione con il Comune nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente articolo e, più genericamente da tutto il presente regolamento nonché delle priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale con i propri atti di indirizzo;
- b) regolare contratto d'affitto o atto di comodato gratuito, conformemente alle disposizioni legislative vigenti.

Le convenzioni di cui al comma a) possono essere stipulate esclusivamente con Associazioni non lucrative sedenti nel territorio comunale di Mulazzo e/o con soggetti che comunque operano a favore e nell'interesse della collettività dei residenti.

Nella convenzione di cui sopra il Comune deve considerare e disciplinare espressamente il carico delle spese che sopporta per la gestione ordinaria dei locali (utenze, pulizie, ecc) prevedendo forme di compartecipazione ad esse da parte del concessionario.

ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE

- Ai fini della concessione in uso temporaneo dei locali comunali si distinguono, in ordine al soggetto richiedente l'utilizzo della struttura ed alle finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa per la quale viene inoltrata la richiesta, i seguenti casi:

- concessione richiesta per manifestazione / iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale – promozionale
- concessione richiesta per manifestazione / iniziativa senza scopo lucrativo, vale a dire, a titolo esemplificativo: scopo benefico, sociale, culturale, informativo, ricreativo, artistico
- concessione richiesta da Ente Pubblico ovvero scuola pubblica, movimenti politici

ARTICOLO 5– DOMANDE E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI

Le richieste di concessione in uso delle sale e degli spazi dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a) essere indirizzate al Comune sul modulo predisposto dal Comune, da scaricarsi dal sito internet del Comune di Mulazzo o da ritirarsi presso la segreteria, da consegnare al protocollo di norma con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni dalla data di utilizzo dei locali;
- b) il richiedente dovrà indicare espressamente nella domanda anche le generalità del soggetto eventualmente incaricato del ritiro delle chiavi di accesso ai locali e quindi della custodia delle stesse con l'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità conseguente, compresa la restituzione delle chiavi e con l'impegno a non procedere in nessun caso alla loro riproduzione. Con la sottoscrizione della richiesta, l'interessato dichiara di accettare ogni disposizione contenuta nel presente regolamento oltre ad impegnarsi alla rigorosa osservanza delle norme di utilizzo degli spazi con particolare riguardo al rispetto delle capienze;

La concessione richiesta è accordata previa istruttoria espletata dagli uffici competenti, con apposizione del visto del Sindaco, acquisito il quale l'Ufficio provvederà a comunicare al richiedente l'esito dell'istanza;

A richiesta dell'Amministrazione comunale, il richiedente dovrà produrre ogni chiarimento o indicazione atta a meglio individuare le finalità e gli scopi dell'attività per cui è richiesta la concessione degli spazi e dei locali.

Durante il periodo elettorale è accordata precedenza alle richieste presentate dai partiti o gruppi politici.

Nel caso di richieste multiple o coincidenti per data di utilizzo e locali prescelti si procederà attribuendo priorità alle iniziative che godono del patrocinio dell'Amministrazione e, successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.

ARTICOLO 6 – TARIFFE D'USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI

Le tariffe per l'utilizzo dei locali e degli spazi gestiti sono determinate annualmente dalla Giunta Il Comune assicura a proprie cure e spese il mantenimento dei locali (energia elettrica, acqua e riscaldamento);

A titolo di rimborso spese per l'organizzazione di detto servizio viene richiesto ai concessionari il pagamento di una somma così come stabilito annualmente nelle tariffe allegate al bilancio di previsione.

Limitatamente all'utilizzo del locale a piano terra del palazzo comunale il corrispettivo del canone è commisurato in € 3.000,00 (tremila) comprensivo delle utenze enel, gas, connessione internet.

ARTICOLO 7 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTO SPESE

Esclusivamente nei casi di cui all'art.3 "Concessione in uso temporaneo" in assenza di scopo di lucro, l'uso dei locali comunali può essere concesso gratuitamente o a tariffa ridotta - in misura stabilita dall'Amministrazione di volta in volta, previa Deliberazione della Giunta Comunale che riconosca l'interesse pubblico sociale prevalente della manifestazione o dell'iniziativa e pertanto giustifichi l'esenzione dal pagamento o la riduzione della tariffa.

Per le concessioni temporanee, per iniziative senza scopo di lucro, la concessione potrà avvenire gratuitamente o a tariffa ridotta prevista nell'art. 6, con le modalità di cui all'art.5, qualora la manifestazione/iniziativa per la quale è richiesta la concessione ottenga concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – CONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI

Il richiedente o soggetto dallo stesso incaricato dovrà prendere in consegna le chiavi per accedere ai locali richiesti, presso gli uffici comunali giorno precedente a quello richiesto, in orario d'ufficio.

La restituzione dovrà avvenire non oltre il giorno successivo dal termine di utilizzo del locale. In caso di utilizzo ripetuto della sala è consentita la restituzione delle chiavi alla scadenza del termine specificato nella richiesta.

Non è consentita la cessione delle chiavi ad altri né la loro riproduzione, quest'ultima potrà essere autorizzata, a cura e spese del concessionario, in caso di utilizzo ripetuto e programmato.

L'uso degli spazi è consentito nel rispetto delle prescrizioni dettate sull'atto di concessione. L'uso dei locali e degli spazi è limitato agli scopi e alle attività indicati nella richiesta.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

I locali vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.

I locali devono essere usati dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale.

E' vietato appendere quadri e pannelli alle pareti e comunque effettuare qualunque intervento che in qualche modo alteri lo stato di conservazione del locale medesimo.

Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività occorranza servizi particolari quali ad esempio:

traduzione simultanea, addobbi floreali speciali, strumenti musicali, lavagne luminose, proiettori, schermi etc., i concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell'ufficio preposto. I richiedenti sono responsabili del corretto uso dei locali e degli arredi, nonché del corretto utilizzo delle apparecchiature e rispondono direttamente dei danni che dovessero verificarsi ad essi e ai terzi durante e a causa dell'attività svolta.

I richiedenti anche se esonerati dal pagamento della tariffa d'uso devono provvedere alla pulizia dei locali utilizzati (compresi i servizi igienici) ed assicurare che siano lasciati in perfetto ordine e pulizia.

In caso di inadempienza a quanto previsto dal precedente capoverso, provvederà direttamente il Comune, addebitando le spese relative al concessionario; la mancata o insufficiente pulizia comporterà inoltre l'impossibilità per il futuro di ottenere ulteriori concessioni da parte del medesimo richiedente.

I richiedenti dovranno assicurare la sorveglianza dei locali richiesti e delle pertinenze, avendo cura che siano rispettate le norme riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Dal momento della consegna delle chiavi di accesso ai locali richiesti, i richiedenti sollevano il Comune di Mulazzo da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'improprio utilizzo dei locali e dei relativi arredi ivi presenti.

Art.10 - RINUNCE

I richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente (almeno cinque giorni prima della data prevista salvo cause di forza maggiore) alla segreteria della sede comunale, l'eventuale rinuncia all'utilizzo degli spazi o. In caso contrario il concessionario perde il diritto alla restituzione della tariffa versata.

ARTICOLO 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'amministrazione comunale può revocare la concessione d'uso nel caso dovessero venire meno i presupposti per i quali è stata accordata la concessione stessa.

Inoltre essa si riserva il diritto, per cause di forza maggiore, di impedimenti imprevedibili e di inderogabili necessità di carattere pubblico o d'urgenza, di revocare o sospendere temporaneamente la concessione degli spazi in uso, con comunicazione preventiva di almeno 24 ore. Per i suddetti casi di forza maggiore l'Amministrazione comunale provvederà a concordare una nuova data o al rimborso di quanto versato.

La concessione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, per motivo di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico.

La concessione per uso temporaneo e continuativo può essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo dei locali e delle strutture.

In caso di uso continuativo, inoltre, la concessione può essere revocata se non sono rispettate le norme scritte nella convenzione.

ARTICOLO 12 – VIGILANZA DELL'ENTE

L'Ente Comune ha il diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge, regolamenti e discipline in materia.

In caso di accertate irregolarità, per eventuali danni sia alle persone che ai beni comunali e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti il concessionario è tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal Comune.

ARTICOLO 13 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.

Le norme del presente regolamento si applicano anche a spazi e locali di futura disponibilità nonché agli spazi utilizzati per le medesime finalità;

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2018.

Da tale data devono intendersi abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia con esso incompatibili.